

NEWS FAMIGLIA : PACE FISCALE IMU ,TASI 2019, STRALCIO TOTALE E SCADENZE

IL Decreto Fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio per il 2019 e tuttora in fase di conversione in Legge , tra le diverse disposizioni in tema di condono prevede all'art. 4 lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In pratica si realizza l'annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 24 Ottobre 2018, arrivano a mille euro comprensivi di capitale , interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

PACE FISCALE 2019: ANNULLAMENTO AUTOMATICO

L'art. 4 dispone l'annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all'Agenzia della riscossione dal primo Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 Ottobre 2018.

L'annullamento e' effettuato alla data del 31 Dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Nell'art 4 e' inoltre specificato che tali importi possono essere riferiti anche alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di rottamazione.

Una volta effettuato l'annullamento , il contribuente potra' verificare l'estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia della riscossione.

PACE FISCALE 2019: QUANDO NON VALE LO STRALCIO

IL Decreto Legge 119/2018 specifica che lo stralcio fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti affidati all'Agente della riscossione.

Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano:

- 1) Ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- 2) Ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- 3) A multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le eventuali somme versate prima del 24 Ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 Ottobre 2018 sono imputati o a debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento, oppure a debiti scaduti o in scadenza.

In assenza di questi ultimi, le somme versate sono rimborsate.

PACE FISCALE IMU E TASI 2019 : STRALCIO FINO A MILLE EURO

La cancellazione dei debiti per piccoli importi, non riguarderà solo il bollo auto o le multe, la nuova sanatoria coinvolgerà anche i contribuenti che, tra il 2000 e il 2010, hanno accumulato debiti relativi alle imposte comunali come Imu, Tasi e Tari in particolare fino a mille euro, e quindi le mini cartelle beneficeranno del totale annullamento.

Sarà importante prestare attenzione alle date in quanto i predetti importi devono risultare in riscossione in un intervallo ben preciso che va dal primo Gennaio 2001 e il 31 Dicembre 2010, per sapere ciò basterà controllare la data riportata sulla cartella alla voce iscrizione a ruolo.

Se l'anno rientra tra il 2000 e il 2010 e se l'importo complessivo è inferiore a mille euro, la cartella sarà annullata in automatico, quindi senza presentare una domanda o pagare un importo minimo per ottenere lo sgravio, l'agente della riscossione provvederà a cancellare il debito.

PACE FISCALE E IMU E TASI 2019 : LE NOVITA'

La pace fiscale potrebbe essere estesa anche ai tributi di competenza dei Comuni , non solo Imu e Tasi , ma potrebbe riguardare anche l'imposta sulle insegne e la Tari.

Oltre allo stralcio degli importi fino a mille euro , pare che anche i tributi comunali di importo superiore potranno essere interessati dalla definizione agevolata.

Nel caso specifico e' stato presentato un emendamento al decreto fiscale n. 119/2018 con il quale si vuole estendere il perimetro delle cartelle per le quali sara' possibile accedere alla pace fiscale. IL testo dell'emendamento presentato in Commissione Finanze del Senato prevede testualmente che " con riferimento alle entrate , anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione , i medesimi enti locali possono stabilire , entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, l'esclusione delle sanzioni".

Come previsto per la rottamazione – ter , la sanatoria potrebbe riguardare anche i tributi locali relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2017. In questo caso saranno i relativi enti locali ad avere l'ultima parola su tale rottamazione, inoltre pare si potranno rottamare soltanto le sanzioni , perche' stando all'attuale formulazione dell'emendamento , il condono della pace fiscale non riguarda la quota capitale del debito maturato e i relativi interessi.

PACE FISCALE : LE SCADENZE

Come previsto dal decreto fiscale entrato in vigore il 24 Ottobre scorso, sono previste due scadenze di versamento:

- 1) IL primo appuntamento , entro il 13 di Novembre, riguarda gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 Ottobre , per i quali non e' stato effettuato il versamento e non sono trascorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
- 2) IL secondo appuntamento , entro il 23 di Novembre, riguarda le altre categorie di atti ,con i quali sono contestate maggiori imposte o crediti non spettanti; tenendo sempre presente che debbono essere notificati entro il 24 di Ottobre.

NIENTE SANATORIA PER I CAPITALI ALL'ESTERO

Sono esclusi da questa definizione agevolata gli atti già impegnati e quelli relativi al rientro dei capitali dall'estero.

COME SI PAGA

IL versamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; di fatto ci saranno quindi fino a 5 anni di tempo per pagare il dovuto, ma non è ammessa la compensazione con eventuali crediti fiscali vantati o con crediti per forniture e servizi nei confronti della pubblica amministrazione.

La prima rata deve essere versata il 13 o il 23 Novembre, mentre le rate successive vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

In questo caso sono dovuti gli interessi. Per ciascun atto da sanare va utilizzato un diverso modello F24 o F23, utilizzando i codici tributo indicati nella pagina dedicata alla definizione agevolata sul sito dell'Agenzia.

Entro 10 giorni dal versamento in un'unica soluzione o della prima rata, occorre poi consegnare all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata gli uffici avvieranno le procedure di recupero.